

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

.....

135 - 22762 /2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RINNOVATA CON PROVVEDIMENTO N. 27-3956 DEL 6/2/2012. PROVVEDIMENTO DI REVISIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO NELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

IMPRESA: TRM S.p.A.

SEDE LEGALE E

OPERATIVA: VIA GORINI, 50 - 10137 TORINO

P.IVA: 08566440015

POS. N. 018502

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 21/12/2006, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 309-557341, è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di incenerimento di TRM S.p.A. situato in via Gorini 50 a Torino.
- In data 6/2/2012, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 27-3956, è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale.
- In data 13 settembre 2014 è entrato in vigore il decreto legge n. 133 ("Sblocca Italia") - "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico", il quale stabilisce al comma 2 dell'art. 35 che: *"Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali."*, e al comma 4, che: *"Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrano le condizioni, le*

autorizzazioni integrate ambientali.”

- Con lettera del 13/10/2014 (prot. n. 160718) è stato avviato il conseguente procedimento amministrativo volto alla revisione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'impianto in oggetto, fatte salve le modifiche eventualmente apportate con la legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.
- Con lettera del 13/10/2014 (prot. n. 160728) è stata indetta una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/1990, e contestualmente sono stati convocati per il successivo 7 novembre l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), la Società Metropolitana Acque di Torino S.p.A. (SMAT), il Comune di Torino, l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, l'ASL TO1, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'Ufficio ciclo integrato dei rifiuti e il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città metropolitana di Torino.
- Con lettera del 3/11/2014 (prot. n. 173717), la società TRM S.p.A. ha fornito una prima valutazione in merito all'efficienza energetica dell'impianto di incenerimento.
- Con la Legge 11 novembre 2014, n. 164 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 133/2014.
- Sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti partecipanti alla prima seduta della Conferenza dei Servizi, l'Ufficio scrivente ha chiesto alla società TRM S.p.A. con lettera del 25/11/2014 (prot. n. 186126) alcune integrazioni necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria.
- Con lettere del 20/1/2015 (prot. n. 7885) e del 16/2/2015 (prot. n. 24325) TRM S.p.A. ha fornito alcune delle integrazioni richieste.
- In data 20/3/2015 è stato effettuato, insieme all'ARPA, un sopralluogo presso l'impianto di incenerimento della società TRM S.p.A., al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dell'efficienza energetica dell'impianto (verbale di sopralluogo n. VS/CS/29/15/EMI).
- Con lettere del 17/4/2015 (prot. n. 57646) e del 14/5/2015 (prot. n. 72026) la TRM S.p.A. ha fornito le integrazioni mancanti, tra le quali la valutazione dell'efficienza energetica di progetto dell'impianto ed i risultati della valutazione dell'efficienza energetica relativa all'anno 2014 eseguita dal consorzio LEAP Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza.
- In data 25/5/2015 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, alla quale è stata convocata anche la Regione Piemonte, Settore Ciclo Integrato Rifiuti e Servizio Idrico Integrato, Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio e durante la quale si sono acquisiti i pareri scritti della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (prot. n. 76740) e dell'Ufficio ciclo integrato dei rifiuti della Città metropolitana di Torino (prot. n. 79707)
- Con lettera del 5/6/2015 (prot. 83167) la TRM S.p.A. ha fatto pervenire le ultime precisazioni richieste nella seduta della Conferenza del 25 maggio.
- Con lettera del 15/7/2015 (prot. 102793) è pervenuto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali.

CONSIDERATO CHE:

- L'articolo 35 comma 3 del decreto legge n. 133/2015, così come modificato dalla legge 164/2014, stabilisce che *“Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010”*. Inoltre al successivo comma 5 stabilisce che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”*. Infine il comma 6 dispone che *“Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno [...]”*.
- L'articolo 237-sexies del D. Lgs. 152/2006 prevede che l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente tra le altre cose:
 - a) un elenco di tutti i rifiuti che possono essere trattati nell'impianto (individuati mediante il riferimento ai relativi codici CER), nonché l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati
 - b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto
- L'autorizzazione n. 27-3956 del 6/2/2012, individua già i codici CER dei rifiuti che possono essere trattati nell'impianto e contiene l'indicazione della capacità nominale dell'impianto e del carico termico nominale dell'impianto (pari a 206,25 MWt, 3 linee da 68,75 MWt), così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 200/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti. Tali definizioni sono le stesse riportate all'art. 237-ter del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*.
- I controlli già prescritti alla società TRM S.p.A. dal piano di monitoraggio e controllo approvato con l'autorizzazione n. 27-3956 del 6/2/2012 consentono la verifica del rispetto del carico termico autorizzato.
- Secondo quanto emerso durante le sedute della Conferenza dei Servizi e come specificato nella nota del Servizio VIA del 15/7/2015, si evince che la valutazione di impatto ambientale è stata autorizzata a saturazione del carico termico.

- Come emerso nel corso dell'istruttoria, è necessario che TRM S.p.A. verifichi con la società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la soluzione tecnica per rendere operativa la presa in carico dei rifiuti ed il trasporto delle scorie tramite ferrovia.
- L'autorizzazione n. 27-3956 del 6/2/2012 indica al punto 1.2 dell'allegato una quantità massima di rifiuti inceneribili presso l'impianto, pari a 421.000 t all'anno, suddivisi tra "rifiuti solidi urbani residui dopo la raccolta differenziata" e "rifiuti speciali assimilabili agli urbani" per un quantitativo non superiore a 124.000 t all'anno. Tali limitazioni, dettate dalla pianificazione provinciale allora vigente, sono ora superate dalle disposizioni contenute nella Legge 164/2014, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 35 della stessa e che, come previsto dall'art. 182-bis comma 1 del D. Lgs. 152/2006, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali.
- La società TRM S.p.A. ha prestato le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di incenerimento dei rifiuti, sulla base della suddivisione attualmente indicata in autorizzazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali.
- La società TRM S.p.A., ha fornito con la documentazione del 20/1/2015 le informazioni circa le quantità dei singoli CER autorizzati sinora trattate dall'impianto di incenerimento.
- Per quanto concerne la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica di impianto di recupero energetico R1, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2013 "Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche" dispone che *"gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009; o a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31/12/2008, calcolata con la seguente formula:*

$$\text{Efficienza energetica} = \{ [E_p - (E_f + E_i)] / [0,97 \times (E_w + E_f)] \} \times K_c$$

Dove Kc è il valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento". Per il calcolo del coefficiente Kc il decreto precisa che i valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'aeronautica militare della stazione meteorologica più prossima all'impianto di incenerimento.
- Il decreto richiama inoltre il documento pubblicato dalla Commissione Europea nel mese di giugno 2011: *"Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of directive 2008/98/EC on waste"*, linee guida aventi lo scopo di definire una procedura comune per la qualifica degli impianti di recupero energetico R1 e di chiarire diversi aspetti interpretativi e applicativi.
- L'ultima valutazione dell'indice di recupero energetico R1 conseguito dall'inceneritore di TRM S.p.A. nel 2014, è stata fatta eseguire dal Consorzio LEAP, che ha adottato una metodologia sviluppata dal Consorzio stesso in collaborazione con la Regione Lombardia ("Linee guida

operative per il calcolo annuale dell'indice di efficienza energetica R1 conseguito dai termovalorizzatori di rifiuti urbani", bozza del 10 marzo 2015). Da tale valutazione, considerando il coefficiente di correzione climatica calcolato dalla società TRM sulla base dei valori di temperatura registrati dalla stazione meteorologica dell'aeronautica militare più prossima all'inceneritore (stazione di Torino Bric della Croce), emerge che l'efficienza energetica dell'impianto è pari a 81,17%.

- Si ritiene che la metodologia di calcolo utilizzata in tale ultima valutazione sia tecnicamente più corretta rispetto alla prima valutazione condotta dalla società TRM S.p.A. in quanto caratterizzata da un maggiore grado di accuratezza.
- Dalla stessa valutazione del Consorzio LEAP, così come dai dati forniti da TRM S.p.A., emerge che l'esercizio 2014 non può essere considerato rappresentativo della piena funzionalità dell'impianto di incenerimento in esame, pertanto è necessario ripetere la valutazione con i dati di esercizio dell'anno 2015.
- Risulta opportuno, per perfezionare le procedure di calcolo dell'efficienza energetica, prescrivere la registrazione di alcuni consumi specifici di metano al momento solo stimati, nonché richiedere che all'atto della presentazione dei prossimi dati di efficienza energetica vengano fornite alcune precisazioni emerse durante l'istruttoria condotta per validare i dati di efficienza energetica.

RILEVATO che:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, "Norme in materia ambientale";

- il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento di rifiuti;
- la legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2103 “Applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche”;
- le linee guida pubblicate dalla Commissione Europea nel mese di giugno 2011 “*Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of directive 2008/98/EC on waste*”;
- l’art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l’art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- la DGP n. 121-43863/2000 del 23/02/2000, “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che attribuisce al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale la competenza in ordine alle autorizzazioni e al controllo degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA:

1. Di autorizzare a saturazione del carico termico l’impianto di incenerimento rifiuti della società TRM S.p.A. situato in via Gorini 50 a Torino, adeguando in tal senso l’autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con il provvedimento n. 27-3956 del 6/2/2012 ed eliminando le quantità massime di rifiuti che possono essere inceneriti.
2. Di attribuire la qualifica di impianto di recupero energetico R1 all’impianto di incenerimento dei rifiuti della società TRM S.p.A. situato in via Gorini 50 a Torino, adeguando in tal senso l’autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con il provvedimento n. 27-3956 del 6/2/2012 ed inserendo accanto ad ogni riferimento alle operazioni di smaltimento dei rifiuti individuate al punto D10 dell’allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, il riferimento alle operazioni di recupero dei rifiuti individuate al punto R1 del citato allegato.
3. Di prescrivere che TRM S.p.A.:
 - 3.1. presenti, **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto**, un documento di verifica sull’eventuale necessità di adeguamento alle **garanzie finanziarie** già prestate, che tenga conto

del presente provvedimento di revisione;

- 3.2. presenti, **entro il 31/3/2016**, al fine di confermare la qualifica di impianto di recupero energetico R1, una **nuova valutazione dell'efficienza energetica** con le seguenti caratteristiche:
 - o dovrà essere realizzata da esperti competenti nel settore specifico ed esterni all'azienda;
 - o dovrà essere realizzata con i dati relativi all'anno 2015 e secondo la metodologia di calcolo seguita per l'ultima valutazione sull'anno 2014;
 - o dovrà prevedere il calcolo del fattore di correzione climatica (Kc) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 3.3. realizzi, **entro 180 giorni dal ricevimento del presente atto**, un sistema di misurazione automatico dei consumi di metano utilizzato dai bruciatori di "rigenerazione" dei reattori SCR e del consumo di metano utilizzato per riscaldare il gas proveniente dalla rete di distribuzione pubblica.
- 3.4. provveda a conteggiare, dal momento in cui verrà messa in esercizio la caldaia di avviamento, l'eventuale consumo di metano nei termini Ei oppure Ef in funzione della produzione di vapore utile oppure inutilizzata
4. Di far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 27-3956 del 6 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/07/2015

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)